

RINUNZIA AL DIRITTO DI USUFRUTTO SUCCESSIVO

Si espone la seguente fattispecie: “Tizio, Caio e Sempronio acquistavano, i primi due per il diritto di usufrutto vitalizio con reciproco diritto di accrescimento, e Sempronio per la nuda proprietà l’appartamento X. Tizio intende rinunciare alla propria quota di usufrutto”.

Si chiede, al riguardo, se a fronte della rinuncia operi l’accrescimento in favore di Caio ovvero si espanda la nuda proprietà di Sempronio.

Come è noto, si ha usufrutto congiuntivo quando è previsto tra gli usufruttuari il reciproco diritto di accrescimento. «I contitolari sono congiunti l’uno all’altro, in maniera che l’estinzione dell’usufrutto dell’uno non determina la riunione della quota alla proprietà, ma avvantaggia i contitolari rimanenti, grazie all’istituto dell’accrescimento» (Musolino, *L’accrescimento e l’usufrutto congiuntivo nei negozi mortis causa e inter vivos*, in *Riv. Not.*, 2012, p. 425). Esso risulta caratterizzato «dall’unicità del diritto *ex novo* costituito e dalla possibilità che la quota attribuita ad un soggetto si accresca in favore dell’altro, ove si verificano fatti, così impeditivi dell’acquisto della quota stessa da parte del singolo partecipante, come estintivi della situazione giuridica facente capo a quest’ultimo» (Palermo, *L’usufrutto*, in *Tratt. Rescigno*, 8, *Proprietà*, II, Torino, 2002, p. 110).

L’accrescimento in esame, espressamente previsto dall’art. 678 c.c. in materia di legato, è ritenuto ammissibile anche per gli atti tra vivi a titolo oneroso, purché sia espressamente pattuito (per tutti in dottrina v. Caterina, *I diritti reali*, 3, *Usufrutto, uso abitazione, superficie*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da Sacco, Torino, 2009, p. 56. In giurisprudenza, v. Cass. 17 novembre 2011, n. 24108, in *Riv. Not.*, 2012, p. 423 ss.).

Gli interpreti concordano nel ritenere che l’accrescimento si verifichi non solo in caso di morte di uno degli usufruttuari, ma anche in caso di rinuncia da parte di questi al proprio diritto (cfr. Pugliese, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Tratt. Vassalli*, IV, t. 5, Torino, 1972, p. 80; Bigliazzi Geri, *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1979, p. 97; Musolino, *L’accrescimento e l’usufrutto congiuntivo nei negozi mortis causa e inter vivos*, cit., p.426; Caterina, *I diritti reali*, cit., p. 56; Palermo, *L’usufrutto*, cit. p. 110; Campanile-Crivellari-Genghini, *I diritti reali*, Padova, 2011, p. 442; Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, p. 532; Palazzo, *Accrescimento*, in *Dig. disc. priv.*, I, Torino, 1987, p. 53. In giurisprudenza, v. Cass. 20 giugno 1964, n. 1623, in *Vita not.*, 1965, p. 88).

Accedendo a tale opinione, autorevolmente sostenuta, nel caso in esame, a fronte della rinuncia di Tizio si accrescerà il diritto di usufrutto in favore di Caio, che risulterà usufruttuario per l’intero.

Marco Bellinvia